

D.A. n. 24/GAB

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 7 novembre 1980 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;
- VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- VISTA la L.R. 3 novembre 2000 n. 20 - Titolo II - dettante norme sull'istituzione del Sistema dei Parchi Archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 1 agosto 1977 n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione alla difesa del patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;
- VISTO il D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001 dell'Assessore per i Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione con il quale sono state individuate le aree archeologiche costituenti il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione;

- VISTO il D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013 recante modifiche ed integrazioni al D.A. 6263 dell'11 luglio 2001 con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione;
- VISTO il D.A. del 23 gennaio 2014 n. 117 recante modifiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001 e al D.A. del 29 aprile 2013 n. 1142 con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione;
- VISTO il D.A. del 30 agosto 2017 n. 3827 recante modifiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001, al D.A. del 29 aprile 2013 n. 1142 e al D.A. del 23 gennaio 2014 n. 117 con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione, comprendente quella del Parco archeologico di Tindari, ricadente nei Comuni di Patti, Milazzo, Terme Vigliatore, Gioiosa Marea, Tripi;
- VISTO il D.A. del 13 settembre 2018, n. 029 recante modifiche ed integrazioni al D.A. dell'11 luglio 2001, n. 6263, al D.A. del 29 aprile 2013, n. 1142 e al D.A. del 23 gennaio 2014, n. 117 e il D.A. del 30 agosto 2017, n. 3827 con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione;
- PREMESSO che in data 25 ottobre 2018, con note prot. nn. 0006274, 0006275, 0006276, 0006277, 0006278 la Soprintendenza di Messina ha trasmesso rispettivamente ai comuni interessati di Patti, Milazzo, Terme Vigliatore, Gioiosa Marea, Tripi la proposta di perimetrazione del “ Parco archeologico di Tindari” corredata dai relativi elaborati per gli adempimenti previsti dal comma 4 dell’art. 20 L.R. n.20 del 3 novembre 2000;
- CONSIDERATO che, con l’incontro tenutosi in data 24 novembre 2018 con i comuni interessati, convocato dalla Soprintendenza con note prot. nn. 0006688, 0006689, 0006690, 0006691, 0006692 del 13 novembre 2018, si è conclusa la procedura prevista dal comma 4 dell’art. 20 L.R. n. 20 del 3 novembre 2000;
- PREMESSO che con nota prot. n. 0000154 del 14 gennaio 2018 la Soprintendenza di Messina ha trasmesso, secondo il disposto del comma 4 dell’art. 20 della L.R. 20/2000, all'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Servizio IV Pianificazione Paesaggistica, la proposta di perimetrazione e zonizzazione munita della documentazione necessaria costituita da: cartografie redatte su C.R.T. scala 1:10000 e cartografia catastale scala 1:1000 comprendenti le aree costituenti il Parco archeologico di Tindari con relativa zonizzazione e regolamento, così come previsto dai comma 4 e 5 dell’art. 20 della medesima legge e relazione generale;
- CONSIDERATO che il perimetro del Parco archeologico è atto a circoscrivere l’insieme dei valori storici ed archeologici in esso contenuti, rappresentando adeguatamente l’ambito della tutela del patrimonio dei beni culturali presenti al suo interno e che, nel loro insieme, interagiscono con la natura, la storia antropica, insediativa e agricola del territorio;
- VISTA la relazione generale di perimetrazione del Parco archeologico redatta dalla Soprintendenza di Messina, allegata al presente decreto;
- TENUTO CONTO che, come rilevabile dalla documentazione, l'area costituente il *Parco archeologico di Tindari* come si evince dagli allegati elaborati cartografici è ripartita nelle seguenti aree interne :

Zona omogenea A - è costituita dalle aree archeologiche di rilevante importanza quali: Area archeologica di Viale dei Cipressi e dell'Antiquarium archeologico nel comune di Milazzo; Area archeologica della Villa Romana di San Biagio nel comune di Terme Vigliatore; Area archeologica della Necropoli Ellenistica in contrada Cardusa, nel comune di Tripi; Area archeologica del sito archeologico antica Tyndaris; Area archeologica del sito della Villa Romana di Patti Marina nel comune di Patti; Area archeologica del sito Gioiosa Guardia nel comune di Gioiosa Marea.

Zona omogenea B – fascia di rispetto ex art. 15 lettera e) L.R. 78/76, sono escluse da tale fascia le zone territoriali omogenee A e B del vigente P.R.G.;

CONSIDERATA l'importanza strategica del “*Parco archeologico di Tindari*” ai fini della valorizzazione del territorio interessato, nonché della necessità di assicurare la migliore fruibilità e la più efficace gestione dell'importante patrimonio archeologico attraverso l'istituzione del Parco e l'attribuzione della relativa autonomia scientifica e gestionale;

VISTO il parere favorevole del Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali del 30 gennaio 2019 che ha condiviso la proposta di istituzione del *Parco archeologico di Tindari* all'interno del sistema dei Parchi archeologici, nonché la nota del 14 febbraio 2019, prot. n. 961/GAB dell'Assessore Beni Culturali e dell'Identità siciliana;

RITENUTO sussistono le condizioni per la istituzione del “*Parco archeologico di Tindari*”, in attuazione del disposto di cui all'art. 20 della legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000, nonché di quanto previsto dal D.A. n. 6263 del 2001 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di dover procedere, in attuazione dell'art. 20 della L.R. del 3 novembre 2000, n. 20 all'istituzione del “*Parco archeologico di Tindari*”;

DECRETA

Art. 1 Per i motivi sopra esposti ai sensi del combinato disposto del comma 3 e del comma 7 dell'art. 20 della L.R. del 3 novembre 2000, n. 20, sono individuate le aree costituenti il Parco archeologico di Tindari ed è istituito il Parco archeologico di Tindari ricadente nei territori dei comuni di Patti, Milazzo, Terme Vigliatore, Gioiosa Marea e Tripi.

Art. 2 Il predetto Parco nella sua perimetrazione e zonizzazione comprende le aree sopra indicate, come individuate nelle cartografie allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto, in uno con il regolamento e la relazione.

Art. 3 Nei territori destinati a Parco, Zone A e B, vigono le disposizioni di cui all'allegato regolamento previsto dal comma 6 dell'art. 20 della L.R. n. 20/2000.

Art. 4 Ai sensi dell'art. 20 della L.R. del 3 novembre 2000, n. 20, la normativa di cui al regolamento citato costituisce integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato.

- Art. 5 Ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della L.R. del 3 novembre 2000, n. 20 al Parco è attribuita autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
- Art. 6 La gestione del Parco archeologico è affidata, i sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. del 3 novembre 2000 n. 20, ad un direttore e a un comitato tecnico – scientifico, che saranno nominati con successivi provvedimenti. Sarà parimenti approvato, ai sensi del citato art. 20 il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Parco.
- Art. 7 Al Parco archeologico di Tindari istituito con il presente decreto si applicano le norme contenute nella L.R. del 3 novembre 2000 n. 20 Titolo II e ss.mm.ii.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla G.U.R.S. e sul sito istituzionale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014.

Palermo, 11/04/2019

F.to Il Presidente
MUSUMECI
nella qualità di Assessore regionale *ad interim*
dei Beni culturali e dell'identità siciliana